



*Presidenza del Consiglio dei ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,  
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

**Intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione per il CIPESS concernente il riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del fabbisogno sanitario e delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale nell'anno 2024.**

Rep. atti n. 228/CSR del 28 novembre 2024.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E  
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nella seduta del 28 novembre 2024:

**VISTO** l'articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa di questa Conferenza;

**VISTO** il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che, all'articolo 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con questa Conferenza, l'assegnazione annuale in favore delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

**VISTO** il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, reca disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario;

**VISTO** l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2013, il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza, d'intesa con questa Conferenza e che, in sede di determinazione, sono distinte la quota destinata complessivamente alle regioni a statuto ordinario, comprensiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996, e le quote destinate ad enti diversi dalle regioni;

**VISTA** l'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Patto per la salute per gli anni 2019 – 2021 (rep. atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019);

**VISTO** l'articolo 1, commi 258, 259, 260, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

**VISTO** l'articolo 1, commi 535 e 588, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, recante "Definizione dei nuovi criteri e dei pesi relativi per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard", in attuazione dell'articolo 27, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 68 del 2011;



*Presidenza del Consiglio dei ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,  
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

**VISTO** l'articolo 4, comma 8-*undecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che ha integrato l'articolo 27, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 68 del 2011, relativo alle regioni di riferimento per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali;

**VISTA** la nota del 27 novembre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19063 e diramata nella medesima data con nota prot. DAR n. 19068, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro della salute ha inviato, unitamente ad altri documenti, la proposta di deliberazione del CIPESS concernente il riparto tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano del fabbisogno sanitario e delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale nell'anno 2024, che, allegata al presente atto (Allegato A), ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che, nel corso della seduta del 28 novembre 2024 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso l'intesa, condizionata all'accoglimento della richiesta di specificare, con riferimento alla quota indistinta, che i valori indicati in corrispondenza delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle regioni a statuto speciale, con l'esclusione della Regione Siciliana, assumono un carattere puramente figurativo in quanto i predetti enti provvedono autonomamente all'integrale finanziamento del servizio sanitario nei rispettivi territori, in ossequio alle norme statutarie e nel pieno rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno altresì formulato le seguenti richieste:

- inserire nel testo della proposta di deliberazione del CIPESS, paragrafo relativo alla Tabella C, a pagina 13 quando si parla della mobilità sanitaria internazionale dopo le parole "afferenti alle annualità 2017-2022" le parole "salvo conguaglio a seguito di verifica da parte delle Regioni nel riparto successivo.";
- sottoporre all'approvazione del CIPESS la proposta di deliberazione prima della fine dell'anno, come riportata nel documento consegnato (Allegato B) che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che il Sottosegretario di Stato per la salute ha accolto la suddetta richiesta condizionante;

**ACQUISITO**, quindi, l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

**SANCISCE INTESA**

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione per il CIPESS concernente il riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del fabbisogno sanitario e delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale nell'anno 2024 (Allegato A) che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario  
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente  
Ministro Roberto Calderoli

28/11/2024



24/152/SR26/C7

**POSIZIONE SULLA PROPOSTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DI  
DELIBERAZIONE PER IL CIPESS CONCERNENTE IL RIPARTO TRA  
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI  
BOLZANO DEL FABBISOGNO SANITARIO E DELLE DISPONIBILITÀ  
FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
NELL'ANNO 2024**

**Intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  
31 marzo 1998, n. 112**

***Punto 26) Odg Conferenza Stato-Regioni***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa condizionata alla richiesta di specificare con riferimento alla quota indistinta, che i valori indicati in corrispondenza delle Province Autonome di Trento e Bolzano e delle Regioni a Statuto speciale, con l'esclusione della Regione Siciliana, assumono un carattere puramente figurativo in quanto i predetti enti provvedono autonomamente all'integrale finanziamento del servizio sanitario nei rispettivi territori, in ossequio alle norme statutarie e nel pieno rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

La Conferenza chiede inoltre:

- di inserire nel testo della proposta di deliberazione del CIPESS, paragrafo relativo alla Tabella C, a pagina 13 quando si parla della mobilità sanitaria internazionale dopo le parole "*affèrenti alle annualità 2017-2022*" le parole "salvo conguaglio a seguito di verifica da parte delle Regioni nel riparto successivo.";
- di sottoporre all'approvazione del CIPESS la proposta di deliberazione prima della fine dell'anno.

Roma, 28 novembre 2024



*Ministero della Salute*

**DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI,  
DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL  
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
EX DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA  
UFF. 4**

Proposta per il CIPRESS

**OGGETTO: Riparto del fabbisogno sanitario e delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale nell'anno 2024. Richiesta di Intesa alla Conferenza Stato-Regioni.**

**IL FINANZIAMENTO CORRENTE**

Il finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale (SSN) cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2024 ammonta a **134.017,00 milioni di euro** in conseguenza delle seguenti disposizioni legislative:

- articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha fissato il valore complessivo del finanziamento nella misura di 128.061,00 milioni di euro;
- articolo 1, comma 259, della medesima legge n. 234 del 2021 che ha aggiunto 300,00 milioni per il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi;
- articolo 1, comma 260, della medesima legge n. 234 del 2021 che ha aggiunto 347,00 milioni di euro per aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici;
- articolo 1, comma 535, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha aggiunto 2.300,00 milioni di euro al livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato già definito con le norme sopra indicate;
- articolo 1, comma 588, della medesima legge n. 197 del 2022, che ha aggiunto 5,00 milioni di euro al livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato già definito con le norme sopra indicate al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione;
- articolo 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha aggiunto 3.000,00 milioni di euro al livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato già definito con le norme sopra indicate;
- articolo 4, comma 8-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che ha aggiunto 2,00 milioni di euro al livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato già definito con le norme sopra indicate al fine di finanziare ulteriormente il "bonus psicologo";
- articolo 11, comma i 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 che ha aggiunto 2,00 milioni di euro al livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato già definito con le norme sopra indicate al fine di finanziare ulteriormente il "bonus psicologo".



Si ricorda che nel predetto livello del finanziamento di **134.017,00 milioni di euro** sono ricomprese, tra l'altro:

- la somma di 1.000 milioni di euro, prevista dall'articolo 265, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, quale concorso al finanziamento degli interventi previsti dal titolo I del medesimo decreto-legge;
- la somma di 554 milioni di euro prevista dall'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per finanziare l'abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la somma di 33,715 milioni di euro prevista dall'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, per il finanziamento degli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori.

Il predetto valore di 134.017,00 milioni di euro deve prioritariamente essere ridotto di:

- **964 milioni** di euro che finanziano il concorso statale alle spese per l'acquisto dei farmaci innovativi, ex articolo 1, comma 401, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (d'ora in poi denominato Fondo farmaci innovativi) al cui riparto si provvede secondo specifiche modalità individuate con il Decreto 16 febbraio 2018 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

134.017.000.000,00	Finanziamento complessivo corrente 2024
- 964.000.000,00	Quota destinata al Fondo farmaci innovativi 2024
133.053.000.000,00	Finanziamento 2024

Al netto di detto importo, pertanto, il finanziamento iniziale è quantificato in complessivi **133.053,00 milioni di euro** che si articola nelle seguenti macrocomponenti:

- **128.600,23 milioni di euro**: finanziamento indistinto;
- **2.306,83 milioni** di euro: finanziamento vincolato in favore delle regioni e delle province autonome<sup>1</sup>;
- **12,00 milioni** di euro per il finanziamento vincolato per il "bonus psicologo", da ripartire con apposito DM, di cui:
  - 8,00 milioni (articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 228/202);
  - 2,00 milioni (articolo 4, comma 8-quater, del decreto-legge 215/2023, a favore di tutte le regioni)
  - 2,00 milioni (articolo 11, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 113/2024).

<sup>1</sup> L'importo comprende:

- 1.500,00 milioni di euro per obiettivi di piano (legge n. 662/1996 e legge n. 133/2008), inclusi i 336 milioni di euro destinati al finanziamento del Fondo farmaci innovativi (articolo 1, comma 401, legge n. 232/2016) e comprensivi di 7 milioni di euro trasferiti nel bilancio del Ministero della salute ex articolo 19 della legge n. 118/2022;
- 64,112 milioni di euro per indennità di abbattimento animali (legge n. 218/1988), come da nota della Direzione generale della salute animale del Ministero della salute del 7 novembre 2024;
- 340,00 milioni di euro per l'emersione dei lavoratori extracomunitari (articolo 103, comma 24, decreto-legge n. 34/2020);
- 20,00 milioni di euro per finanziare la rivalutazione del fabbisogno di prestazioni erogate in mobilità attiva dagli IRCCS (articolo 1, comma 496, legge n. 178/2020);
- 12,00 milioni di euro per la Regione Calabria per assunzioni di personale (articolo 1, comma 4, decreto-legge n. 150/2020);
- 370,72 milioni di euro complessivamente destinati alle regioni, come dettagliato nel prosieguo del presente documento.



- **328,30 milioni** di euro: finanziamento vincolato già ripartito con DM 23 dicembre 2022 per il potenziamento dell'assistenza territoriale (articolo 1, comma 274, legge n. 234/2021);
- **1.135,57 milioni** di euro: finanziamento vincolato in favore di altri enti<sup>2</sup>;
- **670,07 milioni** di euro: finanziamento premiale, nella misura dello 0,50% del finanziamento complessivo per l'anno 2024, accantonato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 234, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che integra le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e s.m.; detto importo sarà ripartito con apposito decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con quanto contenuto nell'Accordo politico per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2024 raggiunto in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 luglio 2024.

## IMPORTI DA RIPARTIRE

La presente proposta di riparto provvede ad assegnare il fabbisogno sanitario e le corrispondenti risorse finanziarie per complessivi **129.229,59 milioni di euro** di cui **128.600,23 milioni** di euro a titolo di finanziamento indistinto; **310,71 milioni** di euro a titolo di finanziamento vincolato in favore delle regioni; **318,65 milioni** di euro in favore degli altri enti che accedono al presente finanziamento.

**1) Il finanziamento INDISTINTO, pari a 128.600,23 milioni di euro (cfr. Tabelle A e B)**, è determinato come segue:

133.053.000.000,00	Finanziamento 2024
- 2.306.826.256,00	Vincolato in favore delle regioni e delle province autonome
- 340.300.000,00	Vincolato in favore delle regioni e delle province autonome ripartito con DM
- 1.135.567.235,00	Vincolato in favore degli altri enti
- 670.075.000,00	fondo premiale - accantonamento
<b>128.600.231.509,00</b>	<b>Finanziamento indistinto 2024</b>

Comprende le seguenti quote:

- **4,39 milioni** di euro per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, ripartiti sulla base dei criteri previsti dalla citata norma. Il dettaglio del riparto della quota di che trattasi è posto in una tabella allegata al presente riparto (cfr. allegato 1),
- **69,00 milioni** di euro per il rinnovo delle convenzioni con il SSN (L. 133/08),
- **200,00 milioni** di euro per regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari (decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102);
- **50,00 milioni** di euro per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- **186,00 milioni** di euro per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini – NPNV, ai sensi dell'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ripartiti anche per l'anno 2022 in ragione della

<sup>2</sup> L'importo comprende:

- 814,42 milioni di euro destinati alle università per la remunerazione dei medici in formazione specialistica (decreto legislativo n. 257/1991, articolo 1, comma 424, della legge n. 147/2013, articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 34/2020, articolo 1, comma 421 della legge n. 178/2020, articolo 1, comma 260, legge n. 234/2021);
- 318,65 milioni di euro complessivamente destinati agli enti diversi dalle regioni, come dettagliato nel prosieguo del presente documento;
- 2,50 milioni di euro per il pagamento delle rate di mutui contratti con la CC.DD.PP. (L. 456/87).



quota di accesso, come determinata con la presente proposta di riparto, mantenendo ferme le norme vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, e affidando al Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 la valutazione del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di copertura vaccinale che costituiscono adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, come già previsto con la precedente Intesa Stato-Regioni n. 147/CSR del 1 agosto 2018;

- **150,00 milioni** di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 409, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per il concorso al rimborso alle regioni degli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN svolti secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ripartiti anche per l'anno 2023 in ragione della quota di accesso, come determinata con la presente proposta di riparto, mantenendo ferme le norme vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;
- **33,71 milioni** di euro ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167 per il finanziamento degli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori;
- **138,00 milioni** di euro di cui all'articolo 1, commi 435 e 435-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per incremento dei fondi contrattuali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie;
- **29,69 milioni** di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2018 n. 14. Con Intesa Stato-Regioni del 25 maggio 2022 (Rep. Atti n. 91/CSR) sono determinate le quote da destinare alle finalità di cui ai successivi commi 527 e 528 della citata legge n. 145/2018;
- **554,00 milioni** di euro quale finanziamento per la copertura del minor gettito derivante dalla soppressione del superticket ai sensi dell'articolo 1, commi 446 e 447, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, importo distribuito tra le regioni in proporzione al gettito relativo ai diversi sistemi sanitari regionali;
- **1.000,00 milioni** di euro quale concorso per il finanziamento degli interventi di cui al titolo I del decreto-legge n. 34/2020, come previsto dall'articolo 265, comma 4 del medesimo decreto-legge;
- **1.115,71 milioni** di euro quale contributo relativo alle finalità per il personale di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, e di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 34/2020 ripartiti con la Tabella "Allegato B" e la Tabella "Allegato C" unite al medesimo decreto-legge,
- **100,00 milioni** di euro per finanziare l'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute da riconoscere ai dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 414 e 415, della citata legge n. 178/2020;
- **500,00 milioni** di euro per finanziare l'incremento dell'indennità di esclusività della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 407, della citata legge n. 178/2020;
- **335,00 milioni** di euro per finanziare l'incremento dell'indennità di specificità infermieristica, ai sensi dell'articolo 1, comma 409, della citata legge n. 178/2020;
- **90,00 milioni** di euro per finanziare l'indennità di natura accessoria per la dirigenza medica e per il personale del comparto sanità ai sensi dell'articolo 1, commi 293 e 294, della citata legge n. 234/2021;

- **200,00 milioni** di euro per finanziare l'aggiornamento dei LEA, ai sensi dell'articolo 1, comma 288, della citata legge n. 234/2021 (di cui 169,2 milioni di euro utilizzati per finanziare il decreto ministeriale di cui all'intesa del 14 novembre 2024 – Rep. Atti n. 204/CSR);
- **87,00 milioni** di euro per corrispondere l'indennità di pronto soccorso per dirigenza medica come incrementata ai sensi dell'articolo 1, comma 526, della legge n. 197/2022;
- **203,00 milioni** di euro per corrispondere l'indennità di pronto soccorso per personale del comparto sanità come incrementata ai sensi dell'articolo 1, comma 526, della legge n. 197/2022;
- **50,00 milioni** di euro per finanziare l'aggiornamento dei LEA, ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge n. 213/2023;
- **506,47 milioni** di euro quale quota destinata al recupero delle liste d'attesa ai sensi dell'articolo 1, comma 232, della legge n. 213/2023;
- **40,00 milioni** di euro quale fondo da destinare all'acquisto, presso gli IRCCS che sottoscrivono gli accordi contrattuali ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di prestazioni sanitarie di alta specialità rientranti nelle aree tematiche degli stessi Istituti, da erogare a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle ove insistono le strutture, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200; il fondo è ripartito, tra le regioni ove insistono gli IRCCS pubblici e privati, in coerenza con le prestazioni di alta complessità rientranti nelle aree tematiche dei singoli IRCCS rilevate nell'ambito dei flussi informativi (SDO 2023); la regolazione avviene attraverso gli ordinari meccanismi della matrice della mobilità sanitaria;
- **199,98 milioni** di euro per finanziare gli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico, per come definito dall'articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, a cui accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno finanziario;
- **79,99 milioni** di euro per finanziare gli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive svolte dal personale del comparto sanità, per come definito dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, a cui accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno finanziario;
- inoltre, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 560, della legge citata legge n. 190/2014, il finanziamento indistinto ha assorbito i finanziamenti già previsti dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, in materia di "Indirizzo alle regioni in materia di provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari", dalla legge 27 ottobre 1993, n. 433, in materia di "Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari", dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS", e dall'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n.109, in materia di "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

**2) Il finanziamento vincolato in favore delle REGIONI E PROVINCE AUTONOME, pari a 310,71 milioni di euro (cfr. Tabella D), è composto dalle seguenti quote di finanziamento:**

- **6,68 milioni** di euro per la medicina penitenziaria, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, determinata al netto della somma di 0,16 milioni di euro relativa alla Regione Friuli Venezia Giulia in



applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 513, della legge 27 dicembre 2013, n. 147/2013;

- **165,42 milioni** di euro per la medicina penitenziaria (come previsto dalla Scheda 1 del Patto per la Salute 2019-2021) ai sensi dell'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al netto della somma di 2,376 milioni di euro relativa alla Regione Friuli Venezia Giulia ex articolo 1, comma 513, della citata legge n. 147/2013;
- **54,88 milioni** di euro per il finanziamento di parte corrente destinato al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (come previsto dalla Scheda 1 del Patto per la Salute 2019-2021) ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, e dell'articolo 23-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, importo già ridotto di 1,125 milioni di euro corrispondente alla componente del finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della citata legge n. 205/2017;
- **73,73 milioni** di euro per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale (come previsto dalla Scheda 1 del Patto per la Salute 2019-2021), 3<sup>a</sup> annualità del triennio 2022-2025, 2<sup>a</sup> annualità del triennio 2023-2026 e 1<sup>a</sup> annualità del triennio 2024-2027 ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, come modificato dall'articolo 1, comma 518, della citata legge n. 145/2018, e come ulteriormente modificato dall'articolo 1-bis del citato decreto-legge n. 34/2020;
- **10,00 milioni** di euro per finanziare la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 50 del citato decreto-legge n. 73/2021 a cui accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno finanziario.

Le prime quattro quote di cui al precedente punto 2) sono state ripartite prendendo a riferimento i criteri di assegnazione come definiti nelle precedenti proposte di riparto oggetto di intesa in Conferenza Stato-Regioni, così come previsto dalla scheda 1 del Patto per la salute 2019-2021, facendo salvi gli eventuali congruagli da calcolare in occasione della proposta di riparto dell'anno successivo sulla base degli ultimi dati resi disponibili. La restante quota è ripartita sulla base delle quote d'accesso definite con la presente proposta di riparto.

**3) Il finanziamento vincolato in favore di ALTRI ENTI, pari a 318,65 milioni di euro (cfr Tabella D), è composto dalle seguenti quote:**

- **271,99 milioni** di euro per il funzionamento degli IZS (decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 270);
- **6,00 milioni** di euro per CRI (articolo 49-quater, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98);
- **10,00 milioni** di euro per IZS per rinnovo contrattuale 2002-2003 e 2004-2005 (legge 24 dicembre 2003, n. 350 e legge 23 dicembre 2005 n. 266);
- **3,00 milioni** di euro per IZS per rinnovo contrattuale 2006-2007 (legge 24 dicembre 2007 n. 244);
- **9,84 milioni** di euro per IZS per rinnovo contrattuale dirigenti 2019-2021 (arretrati);
- **2,63 milioni** di euro per IZS per rinnovo contrattuale dirigenti 2019-2021 (annualità);
- **4,98 milioni** di euro per IZS per rinnovo contrattuale del comparto 2019-2021;
- **8,21 milioni** di euro per IZS per rinnovo contrattuale 2016-2018;
- **2,00 milioni** per Centro Nazionale Trapianti (articolo 8-bis del decreto-legge 135/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2009, n.166).



## I CRITERI DI RIPARTO

Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, all'articolo 26, comma 1, prevede che, a decorrere dall'anno 2013, il fabbisogno sanitario nazionale standard sia determinato in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo, e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. In sede di determinazione sono distinte la quota destinata complessivamente alle regioni, comprensiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni, e le quote destinate ad enti diversi dalle regioni. L'articolo 27, comma 5, del citato decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 stabilisce che il calcolo del costo medio standard deve essere determinato per ciascuno dei tre livelli di assistenza (media ponderata dei costi delle 3 regioni benchmark) per poi essere applicato alla popolazione pesata regionale.

Detto articolo 27 affida al Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, il compito di individuare le cinque migliori regioni che abbiano garantito l'erogazione dei LEA in condizione di equilibrio economico, che rispettino criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza e che non siano assoggettate a piano di rientro, risultando così adempienti, come verificato dal Tavolo di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Tra le 5 regioni di riferimento individuate nei termini sopra descritti, la Conferenza Stato-Regioni deve selezionare le tre che saranno quindi le regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard del settore sanitario.

Tuttavia, in deroga a quanto sopra ricordato, l'articolo 4, comma 8-*undecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha integrato l'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 68/2011, comma 5-ter, la cui formulazione aggiornata recita: *“Ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.”* In considerazione di ciò, le regioni di riferimento utilizzate per la definizione della presente proposta sono, nell'ordine, le seguenti: Emilia Romagna, Marche, Veneto, Lombardia e Umbria.

Occorre aggiungere che con il decreto 30 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2023, n. 61, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha operato una revisione dei criteri di riparto in attuazione dei contenuti dell'articolo 27, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 68/2011.

Con il richiamato atto è stabilito che, già a partire dall'anno 2023 si provvede alla ripartizione:

- a) del 98,5 per cento delle risorse disponibili sulla base dei criteri della popolazione residente e della frequenza dei consumi sanitari per età, applicando quindi il procedimento sopra richiamato dettato dai commi dal 5 all'11 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- b) dello 0,75 per cento delle risorse disponibili in base al tasso di mortalità della popolazione (< 75 anni);
- c) dello 0,75 per cento delle risorse disponibili in base al dato complessivo risultante dagli indicatori utilizzati per definire particolari situazioni territoriali che impattano sui bisogni sanitari.

In particolare, gli indicatori di cui al punto c) relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni, sono stati individuati nei seguenti (fonte dati ISTAT), attribuendo a tutti il medesimo peso:



*[Handwritten signature]*

- incidenza della povertà relativa individuale (percentuale di persone che vivono in famiglie in povertà relativa sui residenti)
- livello di bassa scolarizzazione (popolazione di età superiore a 15 anni che non possiede alcun titolo di studio o al massimo la licenza di scuola elementare)
- tasso di disoccupazione della popolazione.

In merito ai criteri di riparto occorre specificare prioritariamente che il finanziamento **INDISTINTO**, pari ai richiamati **128.600,23** milioni di euro, comprende le seguenti quote che sottostanno a criteri di riparto propri:

- **554 milioni** di euro quale fondo per la copertura del minor gettito derivante dalla soppressione della quota ricetta. Con particolare riferimento a tale quota si specifica che la ripartizione tra le regioni e le province autonome è effettuata in coerenza con quanto riportato nella nota n. 5268/C7SAN del 2 agosto 2023 sottoscritta dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- **4,39 milioni** di euro relativi al finanziamento per la fibrosi cistica ripartito sulla base dei pazienti al 2022 (come comunicati dal responsabile del Registro Italiano Fibrosi Cistica) e sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2023;
- **1.115,71 milioni** di euro quale contributo relativo alle finalità per il personale di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, e di cui all'articolo 2, comma 10, del citato decreto-legge n. 34/2020 ripartiti come indicato nelle tabelle allegate al citato decreto-legge;
- **199,98 milioni** di euro per finanziare gli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico, per come definito dall'articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ripartiti come esposto nella tabella presente nell'allegato III della citata legge, a cui accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno finanziario;
- **79,99 milioni** di euro per finanziare gli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive svolte dal personale del comparto sanità, per come definito dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ripartiti come esposto nella tabella presente nell'allegato III della citata legge 213 del 2023, a cui accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno finanziario.

La quota residua del finanziamento indistinto, pari a **126.646,16 milioni di euro**, è ripartita in attuazione della disciplina in precedenza descritta, attribuendo:

- **124.746,46 milioni di euro** (corrispondente al **98,5%**) sulla base dei criteri della popolazione residente e della frequenza dei consumi sanitari per età, applicando quindi il procedimento dettato dai commi dal 5 all'11 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- **949,85 milioni di euro** (corrispondente allo **0,75%**) in base al tasso di mortalità della popolazione (< 75 anni);
- **949,85 milioni di euro** (corrispondente allo **0,75%**) in base al dato complessivo risultante dagli indicatori utilizzati per definire particolari situazioni territoriali che impattano sui bisogni sanitari.

Si specifica, al riguardo, che le quote di finanziamento esposte nella Tabella A in corrispondenza dei singoli macrolivelli di assistenza sono determinate dall'applicazione dell'algoritmo dei costi standard, quindi riferite alla sola quota di 124.746,46 milioni di euro; la restante quota di finanziamento (3.853,77 milioni di euro) ripartita sulla base degli altri criteri potrà essere attribuita dalle



regioni, sulla base delle medesime proporzioni, quale completamento dei citati macrolivelli di assistenza.

Ai fini del riparto della somma pari al 98,5 per cento del finanziamento indistinto (con l'eccezione delle quote finalizzate di cui si è detto in precedenza), dopo aver calcolato il costo medio pro-capite, per i singoli livelli di assistenza, fra le regioni benchmark sopra indicate, rapportato alla popolazione pesata al 1.1.2023<sup>3</sup> in coerenza con la normativa sopra citata, si è provveduto a moltiplicare lo stesso per la popolazione pesata di ciascuna regione e provincia autonoma. Si è provveduto, quindi, a determinare in proporzione i singoli sub-livelli (prevenzione, medicina di base, farmaceutica, specialistica, altra territoriale e ospedaliera), mantenendo il peso del sub-livello della farmaceutica all'11,35% del finanziamento, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale ed al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie (finanziamento "vincolato in favore di altri enti" sopra evidenziato e alcune quote comprese nel finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale), così come fissato dalle precedenti disposizioni di legge in materia (decreto legge 6 luglio 2021, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), non contemplando quindi le novità introdotte con i successivi interventi normativi in tema di tetti della spesa farmaceutica, per non escludere dal conteggio la spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto che non sono classificabili tra i consumi ospedalieri. La predetta percentuale, rapportata al finanziamento complessivo "indistinto", si ridetermina in 11,78%. L'incidenza percentuale di ciascun sub-livello rispetto al finanziamento indistinto complessivo, è esposta nella tabella riepilogativa di seguito riportata:

<i>Livello di assistenza</i>	<i>Sotto livello</i>		<i>Dati disponibili da NSIS</i>	<i>Criteri di riparto</i>	
Prevenzione	5 %		No	popolazione non pesata	
Distrettuale	51 %	Medicina di base	7,00 %	No	popolazione non pesata
		Farmaceutica	11,78 %-del fabbisogno indistinto	Si	Tetto imposto sul fabbisogno complessivo comprensivo delle somme vincolate
		Specialistica	13,30%	Si (Tessera sanitaria)	popolazione pesata (v. Tabella pesi)
		Territoriale	18,92 %	No	popolazione non pesata
Ospedaliera	44 %		Si (Anagrafica SDO)	50 % popolaz. non pesata; 50 % popolaz. pesata (v. Tab. pesi)	

Nel presente riparto, si è, poi, tenuto conto anche di quanto disposto dall'articolo 27, comma 10 del citato decreto legislativo n. 68/2011, laddove è previsto che la quota percentuale assicurata alla migliore regione di riferimento non può essere inferiore alla quota percentuale già assegnata alla stessa, in sede di riparto, l'anno precedente, al netto delle variazioni di popolazione (l'Emilia-Romagna nel 2023 registrava una quota di accesso pari a 7,5383%, mentre nel 2024, al netto delle variazioni della popolazione, registra una quota di accesso pari a 7,5384%).

## **TABELLA A**

<sup>3</sup> I pesi suddivisi per fasce di età sono illustrati nei riquadri sotto riportati:

<i>Livello di assistenza</i>	meno di 1 anno	da 1 a 4 anni	da 5 a 14 anni	da 15 a 24 anni	da 25 a 44 anni	da 45 a 64 anni	da 65 a 74 anni	oltre 75 anni
Specialistica	0,389	0,221	0,279	0,390	0,650	1,156	2,177	2,074
Ospedaliera	3,122	0,366	0,226	0,363	0,528	0,930	2,079	2,906



La **Tabella A** illustra la ripartizione del **finanziamento indistinto** come descritto in precedenza. In essa viene data separata evidenza delle somme assegnate alle regioni ed alle province autonome per le seguenti finalità:

- prevenzione e cura della fibrosi cistica;
- prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della citata legge n. 190/2014;
- attività di cui all'articolo 1, commi 526 - 528, della citata legge n. 145/2018;
- incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria di cui all'articolo 1, commi 435 e 435-bis della citata legge n. 205/2017;
- concorso al finanziamento degli oneri per l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini – NPNV, ai sensi dell'articolo 1, comma 408, della citata legge n. 232/2016;
- concorso al finanziamento degli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN svolti secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 543, della citata legge n. 208/2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 409, della citata legge n. 232/2016;
- finanziamento del minor gettito derivante dalla soppressione della quota ricetta ai sensi dell'articolo 1, commi 446 e 447, della citata legge n. 160/2019;
- spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, e di cui all'articolo 2, comma 10, del citato decreto-legge n. 34/2020, ripartiti con la Tabella "Allegato B" e la Tabella "Allegato C" unite al medesimo decreto-legge,
- accertamenti diagnostici neonatali obbligatori ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 167/2016;
- recupero delle liste d'attesa di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- acquisto, presso gli IRCCS, di prestazioni sanitarie di alta specialità rientranti nelle aree tematiche degli stessi Istituti, da erogare a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle ove insistono le strutture, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200;
- incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico, per come definito dall'articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive svolte dal personale del comparto sanità, per come definito dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

## **TABELLA B**

La **Tabella B** indica le fonti di finanziamento del fabbisogno indistinto per l'importo richiamato di **128.600,23 milioni** di euro: entrate dirette, partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, stima dei gettiti dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP (per la componente destinata al finanziamento del SSN corrispondente ai gettiti ad aliquote base) sulla base degli elementi forniti dal Dipartimento delle finanze e rideterminati a seguito delle successive variazioni alla stima dei gettiti fiscali e corrispondentemente al bilancio statale in conseguenza di provvedimenti legislativi (legge di Bilancio 2024 e altri provvedimenti), compartecipazione regionale IVA (componente destinata al finanziamento del SSN), Fondo sanitario.

Si ricorda che la Regione Valle d'Aosta e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché la Regione Friuli Venezia



Giulia, ai sensi dell'articolo 1, comma 144 della citata legge n. 662/1996 e la Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge n. 296/2006, provvedono al finanziamento dei rispettivi fabbisogni sanitari senza apporti a carico del Bilancio dello Stato, con la sola eccezione dei contributi destinati al finanziamento delle prestazioni aggiuntive della dirigenza medica e del comparto sanità (articolo 1, commi 218-220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) destinati a tutte le regioni ed alle province autonome. Per la Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 830, della citata legge n. 296/2006, è stata applicata l'aliquota di partecipazione alla spesa sanitaria nella misura del 49,11%.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 132, ultimo capoverso, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

Infine, a margine della Tabella B sono riportate le colonne che riepilogano i saldi di mobilità extraregionale ed internazionale, come determinati nella successiva Tabella C.

### **TABELLA C**

La **Tabella C** riporta i valori di **mobilità interregionale** per l'anno 2024, inclusi gli importi connessi alla produzione dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, determinati in applicazione dell'articolo 1, comma 491, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. I dati, acquisiti con nota n. 5586/C7SAN del 19 settembre 2024 del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono quindi relativi all'anno 2023 e, in attuazione degli articoli 20 e 29, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 in materia di armonizzazione bilanci, articolati separatamente per posizioni debitorie e creditorie delle singole regioni e province autonome.

Detta tabella, pertanto, accoglie, con riferimento ai flussi standard:

- gli acconti 2024 valorizzati, come sopra riportato, sulla base dei dati di produzione disponibili con riferimento all'anno 2023;
- i conguagli 2022 per la compensazione della mobilità interregionale e per il finanziamento da assegnare all'Ospedale Bambino Gesù (OPBG) ed all'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM); il conguaglio tiene conto dell'applicazione dell'articolo 16-sexies, comma 2, lettera e), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 per la Regione Calabria. L'azzeramento del saldo di mobilità extraregionale della Calabria (fatta eccezione per i rapporti con OPBG e ACISMOM) applicata nel riparto FSN 2022 sarà recuperata, come da norma vigente, a partire dall'anno 2026, pertanto, il conguaglio del 2022 (inserito nel presente riparto) verrà applicato per tutti gli scambi tra regioni (e con OPBG e ACISMOM) tranne che per gli scambi che interessano la Calabria (fatta eccezione per gli scambi Calabria/OPBG/ACISMOM), per i quali si rinvia al 2026 e seguenti. Inoltre, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 19 settembre 2024 è stata condivisa una rateizzazione biennale del conguaglio del saldo di mobilità 2022, ad eccezione del saldo della Regione Emilia-Romagna e del saldo dell'OPBG e ACISMOM. Nel presente riparto è quindi inserita la rata n. 1 della regolazione finanziaria. La seconda rata da inserire nel riparto FSN 2025 terrà conto della rateizzazione del conguaglio dei saldi 2022 di tutte le regioni, ad eccezione della Regione Emilia-Romagna;
- la rata 2019 del conguaglio 2014 della Regione Calabria rimasto in sospeso (Accordo Presidenti 12.2.2019), al fine di chiudere le partite pendenti.

La tabella C accoglie inoltre gli acconti 2024 (valorizzati sulla base dei dati di produzione disponibili rilevati nelle matrici di mobilità 2023) e i conguagli 2022 per la ricerca e il reperimento delle cellule staminali (ai quali sono aggiunti anche i crediti e debiti relativi alla fatturazione degli esami per l'iscrizione dei nuovi donatori d'organo), per la plasmaderivazione e per gli emocomponenti.

Infine, la tabella C, con riferimento ai valori di mobilità interregionale, riporta, sulla base di quanto riportato nella citata nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome:

- lo scambio dei dati sui disabili cronici anno 2022;
- altre partite regolatorie che comprendono: il riconoscimento di funzioni in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù da parte della Regione Lazio previsto dall'Accordo Interregionale del 2022 per un totale complessivo pari a 9,939 milioni di euro e l'applicazione della maggiorazione tariffaria di cui al DM 12 agosto 2021 per casistica Covid relativa all'anno 2022 (fino al 31 marzo 2022), ulteriori regolazioni relative agli anni 2019-2020-2021-2022 per l'Emilia-Romagna, agli anni 2019 e 2021 per il Molise, all'anno 2021 per la Lombardia, all'anno 2022 per l'Abruzzo, la Basilicata, la Liguria ed il Piemonte.

La regolazione definitiva della mobilità interregionale avverrà a seguito dell'approvazione dei relativi valori nella sede istituzionale della Conferenza Stato-Regioni. Le regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia-Giulia, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano, che non beneficiano di trasferimenti da parte dello Stato, sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato, sempre a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, l'importo negativo della mobilità sanitaria a loro carico. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 15, comma 22, ultimi due periodi, del citato decreto-legge 95/2012 per le regioni a statuto speciale, ad esclusione della Regione Siciliana, e delle Province autonome di Trento e Bolzano, relativamente al concorso delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia-Giulia e Sardegna sulla manovra prevista dal comma 22 medesimo.

Complessivamente, il finanziamento per mobilità spettante all'OPBG per il 2024 è pari a 274,810 milioni di euro (si ricorda che in favore dell'OPBG è altresì previsto il finanziamento di cui all'articolo 22, comma 6, del citato decreto-legge n. 78/2009) mentre quello spettante all'ACISMOM è pari a complessivi 47,698 milioni di euro.

I valori di mobilità sopra descritti non comprendono i dati relativi alle prestazioni effettuate dall'Ospedale pediatrico Bambino Gesù a favore dei minori STP: l'onere correlato a tali prestazioni, è finanziato con un apposito accantonamento a valere sulla quota vincolata agli obiettivi di piano, in coerenza con quanto unanimemente determinato in sede di Conferenza dei servizi del 23 dicembre 2014.

La presente proposta accoglie anche i valori relativi alla **mobilità sanitaria internazionale**. Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 2017, n. 224 (Regolamento recante disciplina delle modalità applicative dei commi da 82 a 84 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché le relative procedure contabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) ed in particolare l'articolo 2, comma 8, dello stesso, la tabella C include uno specifico prospetto che individua gli importi da imputare alle singole regioni e province autonome, composti dagli acconti 2024 (colonna MI3) (calcolati sulla base dei dati relativi all'anno 2018 in quanto ultimo anno per il quale i dati risultano analitici e possono considerarsi stabilizzati), dalla quota residua (tenuto conto di quanto già conteggiato nel riparto 2018, nel riparto 2019, nel riparto 2021 e nel riparto 2022) dei valori relativi alle annualità pregresse (2013-2017) per ogni regione (MI12), e dal conguaglio 2018 determinato dalla differenza tra quanto scontato nel riparto dell'anno 2018 ed i valori relativi a tale annualità. I conguagli relativi agli anni 2019 e seguenti non sono operati, essendo al momento incompleti i dati riferiti a tali annualità (anche con riferimento alla separazione della quota relativa alla Regione Lazio rispetto a quella afferente all'OPBG). Si specifica che i valori riportati sono rilevati al 27 febbraio 2024 dal sistema ASPE ed includono anche i dati di mobilità internazionale connessi all'attività svolta dall'OPBG per i medesimi anni. Gli eventuali aggiornamenti ai dati inseriti nella Tabella C saranno inseriti nei prossimi riparti del fabbisogno sanitario.

A quanto sopra riportato si aggiunge anche l'imputazione alle regioni ed alle province autonome dei costi corrispondenti alle somme anticipate dallo Stato per l'assistenza sanitaria dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e dei relativi familiari, in servizio negli USA e Canada, sulla base dei contratti collettivi di assistenza sanitaria con USA e Canada (rispettivamente siglati dal Ministero della salute con Group Hospitalization and Medical Service INC e con Cowan Insurance Group, Ltd) afferenti alle annualità 2017-2022.

Resta fermo che le modalità per la regolazione finanziaria dei saldi di mobilità internazionale per gli anni 1995-2012 verranno individuate in maniera condivisa con le regioni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, del citato regolamento.

## **TABELLA D**

La **Tabella D** illustra (come previsto dalla Scheda 1 del Patto per la Salute 2019-2021) la ripartizione e le assegnazioni delle seguenti quote di finanziamento vincolato in favore delle regioni e di altri enti per l'importo complessivo di **629,37** milioni di euro:

- **6,68 milioni** di euro per attività di medicina penitenziaria ex articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230: sono utilizzati i medesimi importi degli anni precedenti che non prevedono alcuna assegnazione alla Regione Friuli Venezia Giulia in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 513, della citata legge n. 147/2013. Gli importi assegnati sono erogati a tutte le regioni, tranne che alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2010 e di cui all'articolo 2, comma 109, della citata legge n. 191/2009;
- **165,42 milioni** di euro per la medicina penitenziaria, ai sensi della citata legge n. 244/2007, determinata al netto della somma di 2,376 milioni di euro relativa alla Regione Friuli Venezia Giulia in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 513, della citata legge n. 147/2013. Il criterio sottostante la ripartizione operata con la presente proposta è stato condiviso in data 13 settembre 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 562, della citata legge n. 190/2014, nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008. Si determina quindi solo una quota indistinta che per il 65% è attribuita sulla base dell'incidenza percentuale complessiva del numero di detenuti adulti e del numero di minori in carico ai servizi della Giustizia Minorile al 31 dicembre 2023, attribuendo un peso pari a 1 nel caso di inserimento di minori in IPM (Istituti Penali Minorili), CPA (Centri di Prima Accoglienza) e Comunità ministeriali, ed un peso pari a 1/10 nel caso di inserimento di minori in Comunità private. La popolazione minorile in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) non è contemplata ai fini del presente riparto in quanto alla stessa il Servizio sanitario nazionale è chiamato a garantire specifica assistenza psicologica attraverso i propri servizi territoriali. Per il rimanente 35% il finanziamento è attribuito sulla base dell'incidenza percentuale complessiva del numero degli ingressi dalla libertà dei detenuti adulti e del numero degli ingressi dalla libertà dei minori nell'anno 2023, attribuendo un peso pari a 1 nel caso di inserimento in IPM (Istituti Penali Minorili), in CPA (Centri di Prima Accoglienza) e Comunità ministeriali, ed un peso pari a 1/10 nel caso di inserimento di minori in Comunità private. Per i medesimi motivi di cui al punto precedente, anche in tal caso non risulta contemplata la popolazione minorile in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM). Gli importi assegnati sono erogati a tutte le regioni, tranne che alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 252/2010 e di cui all'articolo 2, comma 109, della citata legge n. 191/2009;
- **54,88 milioni** di euro per il finanziamento di parte corrente destinato al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22

dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e del successivo articolo 1, comma 827, della citata legge n. 205/2017, nonché dall'articolo 23-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, finanziamento già ridotto di 1,125 milioni di euro corrispondente alla componente riferita alla regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della citata legge n. 205/2017. La ripartizione di detta somma è stata effettuata sulla base della popolazione maggiorenne residente in Italia al 1.1.2023 (dati ISTAT) come condiviso in data 13 settembre 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 562, della citata legge n. 190/2014, nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008. Le spese di funzionamento per il Servizio sanitario nazionale conseguenti all'applicazione della richiamata normativa sono correlate in parte all'attivazione delle nuove strutture secondo quanto previsto dal citato articolo 3-ter del citato decreto-legge n. 211/2011 ed in parte al rafforzamento della rete complessiva dei servizi residenziali ed ambulatoriali per la salute mentale. L'erogazione delle risorse oggetto della presente proposta in favore di ciascuna regione è subordinata all'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dei programmi assistenziali regionali presentati, e a cui le regioni sono chiamate a dare attuazione, a valere sulle disponibilità per gli anni 2012 e 2013, per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle eventuali richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente. Gli importi assegnati sono erogati a tutte le regioni (compatibilmente con la precedente condizione), tranne che alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010 n. 252 e di cui all'articolo 2, comma 109, della citata legge n. 191/2009;

- **73,74 milioni** di euro per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, come modificato dall'articolo 1, comma 518, della citata legge n. 145/2018 e dal successivo articolo 1-bis del citato decreto-legge n. 34/2020, e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 588, della legge n. 197/2022. Si tratta della 3<sup>a</sup> annualità del triennio 2022-2025, della 2<sup>a</sup> annualità del triennio 2023-2026 e della 1<sup>a</sup> annualità del triennio 2024-2027. La ripartizione è effettuata sulla base dei dati relativi al 2024, sulla base dei medesimi criteri, coerentemente anche a quanto previsto dalla scheda 1 del Patto per la salute 2019-2021. La ripartizione di detta somma è stata effettuata in proporzione al numero dei tirocinanti desunto dai rispettivi bandi, comunicato dalla Regione Emilia Romagna, in qualità di regione coordinatrice vicaria della Commissione salute, con la nota n. 0290875.U del 18 marzo 2024 relativi all'anno 2024 e l'attribuzione delle spese per l'organizzazione è stata effettuata in base a quanto indicato dalla Regione Emilia Romagna, in qualità di regione coordinatrice vicaria della Commissione salute, con la nota n. 1024303.U del 19 settembre 2024, entrambe trasmesse al Ministero della salute. Si rammenta che alla quota esposta nel presente riparto relativa alla Regione Siciliana, quest'ultima deve aggiungere la somma di 2.889.197,31 euro corrispondente alla quota di compartecipazione;
- **10,00 milioni** di euro per finanziare la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 50 del citato decreto-legge n. 73/2021. La ripartizione è effettuata sulla base delle quote d'accesso individuate con la presente proposta. Non si applicano le regole di compartecipazione alla spesa sanitaria vigenti per le regioni a statuto speciale e le province autonome, in coerenza con quanto disposto dal dettato normativo di riferimento. Tutte le regioni e le province autonome, quindi, accedono al finanziamento;
- **271,99 milioni** di euro per le attività degli II.ZZ.SS.: tale complessivo importo

corrisponde al finanziamento individuato per il funzionamento degli Istituti come già previsto negli anni precedenti integrato, come da nota n. 2430 del 15 novembre 2024 del Capo del Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (one health), e dei rapporti internazionali del Ministero della salute, di ulteriori 5 milioni di euro per sostenere le attività istituzionali di tutti gli Istituti e di ulteriore 1 milione di euro in favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, per supportare le attività di controllo aggiuntivo sugli alimenti in vista del Giubileo 2025. A ciò si aggiunge il finanziamento già previsto necessario per fare fronte ai costi, nelle proporzioni fissate con Decreto Interministeriale 6 maggio 2008 (21.331.030,70 euro) connessi alla stabilizzazione del personale precario impiegato nelle attività di profilassi di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3. Ciò in quanto il capitolo 5391, iscritto nello stato di previsione del Ministero della Salute, risulta essere appena sufficiente per finanziare lo svolgimento delle attività di profilassi sanitaria, individuate, in via prioritaria, dalla legge n. 3/2001;

- **10,00 milioni** di euro per il finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli II.ZZ.SS., a valere sullo stanziamento complessivo: medesimo importo degli anni precedenti.
- **3,00 milioni** di euro quale quota parte del finanziamento complessivo degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007 del personale degli II.ZZ.SS. per complessivi 398 milioni di euro: medesimo importo degli anni precedenti;
- **9,84 milioni** di euro per il finanziamento degli oneri contrattuali del periodo 2019-2021 della dirigenza medica degli II.ZZ.SS. riferiti al periodo arretrato: la quantificazione degli oneri è determinata come riportato nella tabella allegata alla presente proposta;
- **2,63 milioni** di euro per il finanziamento degli oneri contrattuali del periodo 2019-2021 della dirigenza medica degli II.ZZ.SS. riferiti alla quota dell'anno 2024: la quantificazione degli oneri è determinata come riportato nella tabella allegata alla presente proposta;
- **4,98 milioni** di euro per il finanziamento degli oneri contrattuali del periodo 2019-2021 del personale del comparto degli II.ZZ.SS. riferiti alla quota dell'anno 2024: la quantificazione degli oneri è determinata in analogia con quanto già computato nella proposta di riparto dell'anno 2023;
- **8,21 milioni** di euro per il finanziamento degli oneri contrattuali del periodo 2016-2018 del personale degli II.ZZ.SS. riferiti alla quota dell'anno 2024 in analogia con quanto già computato nella proposta di riparto dell'anno 2023;
- **6,00 milioni** di euro, ai sensi dell'articolo 49-quater, comma 2-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, vincolata al rimborso dell'anticipazione di liquidità prevista dal comma 1 della medesima norma, in favore della CRI;
- **2,00 milioni** di euro per il Centro Nazionale Trapianti: come previsto dall'articolo 8-bis del citato decreto-legge n. 135/2009.

## TABELLA E

La **Tabella E** riporta il riepilogo delle erogazioni di cassa in favore delle regioni e delle province autonome, nonché degli altri Enti II.ZZ.SS., CRI, Centro Nazionale Trapianti, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e ACISMOM.

## OBIETTIVI DI PIANO SANITARIO NAZIONALE

Per quanto riguarda il finanziamento destinato agli obiettivi di piano sanitario nazionale, di cui



all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i, la relativa ripartizione avviene con specifica proposta ministeriale, contestualmente al presente riparto.

L'importo complessivo è pari a **1.500,00** milioni di euro, di cui:

- **926,76 milioni** di euro da assegnare alle regioni;
- **336,00 milioni** di euro destinati al Fondo farmaci innovativi (articolo 1, comma 401-bis, della citata legge n. 232/2016). Si ricorda che la presente quota, unitamente all'ulteriore quota di 964 milioni di euro sopra richiamata, concorre a formare il predetto fondo per l'importo di 1.300 milioni di euro;
- **237,24 milioni** di euro già vincolati a specifiche finalità sanitarie (ivi compreso l'importo di 7 milioni di euro trasferito nel bilancio del Ministero della salute ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 5 agosto 2022, n. 118).

Roma,

**Il Ministro**





TAB D - RIPARTO VINCOLATO PER REGIONE E ALTRI ENTI  
(Importi in euro)

Regioni	a Regioni e P.A.					e Altri Enti										TOTALE VINCOLATO	
	MEDICINA PENZIENZIARIA (D.lgs. 231/1995) (****)	MEDICINA PENZIENZIARIA (L. 244/2007) - come da foglio di riparto allegato (****)	FINANZIAMENTO PER SOSTEGNO OPI (****) - come da foglio di riparto allegato	FINANZIAMENTO PER BORSE DI STUDIO (MO) (*) - come da foglio allegato	SICUREZZA NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO (****)	CONTRATTO 2002-2003 e 2004-2005	CONTRATTO 2006-2007	CONTRATTO 2016-2018	CONTRATTO COMPARTO 2019-2021	CONTRATTO DIRIGENTI 2019-2021		FUNZIONAMENTO		CRI	CENTRO NAZ. TRAPANI		25 - da 15 a 25
										ARRETRATI PERIODO 2019-2023	ANNUALITA' 2024						
												13a	13b				
PIEMONTE	853.000	13.087.893	4.081.298	5.748.765	731.040	1.003.000	321.967	841.586	536.196	1.078.026	295.033	27.029.849	28.110.662	1.919.887	-	58.610.753	
V.DAOSTA	44.000	311.128	117.351	-	20.057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	513.435	
LOMBARDIA	820.000	25.313.862	9.430.326	14.595.359	1.677.236	2.491.000	706.289	1.463.900	808.885	1.706.598	432.727	54.894.436	52.060.263	2.834.173	-	114.359.767	
BOZZANO	38.000	403.462	487.691	-	87.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.016.541	
TRENTO	48.000	1.291.080	508.383	-	90.871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.938.336	
VENETO	363.000	7.208.476	4.610.801	7.153.301	821.030	1.350.000	368.270	1.088.528	666.423	1.296.090	331.523	33.644.260	31.368.546	2.275.714	-	58.921.703	
FRIULI	-	-	-	-	206.404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.404	
LAURIA	307.000	4.491.047	1.468.003	2.197.953	264.438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.228.453	
E.ROMAGNA	510.000	10.384.584	4.224.427	6.545.849	753.243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.418.105	
TOSCANA	391.000	8.371.119	3.518.761	5.195.397	620.717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.105.994	
UMBRIA	111.000	3.332.211	821.963	1.312.532	147.617	787.000	205.671	636.083	324.646	809.092	217.696	19.869.903	18.534.971	1.334.932	-	28.376.313	
MARCHE	106.000	2.507.333	1.421.759	2.115.257	254.322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.404.692	
LAZIO	782.000	18.398.863	5.427.077	7.478.862	963.017	1.103.000	345.657	1.061.778	593.748	1.410.706	369.002	28.682.646	26.366.905	2.321.651	-	66.618.357	
ABRUZZO	212.000	4.623.166	1.219.393	1.890.384	217.589	875.000	234.745	682.029	403.740	796.443	209.181	20.470.737	18.373.737	2.096.999	-	1.571.847	
MOLISE	43.000	777.849	282.492	416.220	50.286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.414.822	
CAMPANIA	507.000	10.883.523	5.216.461	7.247.793	663.874	329.000	157.215	424.849	333.493	481.331	126.859	20.363.413	18.371.567	1.991.847	-	45.822.035	
PUGLIA	531.000	12.093.233	3.714.944	5.780.818	617.739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.765.979	
BASILICATA	53.000	1.384.544	518.600	718.103	91.739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.482.843	
CALABRIA	190.000	5.797.761	1.744.788	2.437.487	312.807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.559.970	
SICILIA	434.000	18.115.573	4.517.023	2.993.917	811.051	721.000	272.434	675.729	437.309	743.540	197.913	22.640.431	20.162.393	2.478.038	-	31.587.672	
SARDEGNA	315.000	5.026.290	1.541.581	-	273.101	713.000	276.741	580.811	381.574	574.482	159.271	21.745.822	20.046.138	1.699.684	-	52.559.970	
<b>TOTALE</b>	<b>6.680.000</b>	<b>165.424.003</b>	<b>54.875.333</b>	<b>73.735.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>8.214.000</b>	<b>4.977.265</b>	<b>9.838.696</b>	<b>1.631.219</b>	<b>271.993.000</b>	<b>258.661.969</b>	<b>21.331.831</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>629.368.438</b>

(\*) - La Regione Siciliana deve integrare il finanziamento esposto con la propria quota di compartecipazione pari ad € 2.686.656  
 (\*\*\*\*) - finanziamento trasferito alle autonomie speciali, ad esclusione dei Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano  
 (\*\*\*\*\*) - finanziamento trasferito anche alle autonomie speciali



**TAB E - EROGAZIONI DI CASSA**  
(importi in euro)

Regioni	a Regioni e P.A.	a Altri Enti
	26 = 12 bis + 13a + 13b + 13c + 13d + 13e - 5 - 6	27 = 14 - 15 - 16 - 17 + 18 + 19 + 22 + 23 (CRI) + 24 (centro nazionale trapianti) - B Gesu - SMOM
PIEMONTE	9.276.276.255	31.107.757
V D'AOSTA	9.824.213	0
LOMBARDIA	21.871.396.601	62.523.935
BOLZANO	17.088.907	0
TRENTO	16.740.772	0
VENETO	10.626.030.892	38.765.095
FRIULI	2.027.768	0
LIGURIA	3.285.496.343	0
E ROMAGNA	10.101.898.498	0
TOSCANA	8.048.877.055	0
UMBRIA	1.841.968.424	22.850.987
MARCHE	3.173.202.741	0
LAZIO	12.020.370.924	33.568.536
ABRUZZO	2.656.408.960	23.671.875
MOLISE	660.866.551	0
CAMPANIA	11.496.509.537	25.629.720
PUGLIA	8.198.709.961	22.416.162
BASILICATA	1.084.592.655	0
CALABRIA	3.669.696.114	0
SICILIA	4.950.635.826	25.688.406
SARDEGNA	80.483.858	24.431.700
B GESU		278.931.331
ACISMOM		47.697.934
<b>TOTALE</b>	<b>112.904.431.178</b>	<b>645.283.438</b>



importi in unita di euro

REGIONE	DATI grezzi		FINANZIAMENTO 2024					
	N° PAZIENTI (dati 2022)	POPOLAZIONE RESIDENTE (1 gennaio 2023)	QUOTA PER PAZIENTI	QUOTA PER POPOLAZIONE RESIDENTE	TOTALE	COMPARTECIP AZIONE SICILIA	RIPARTO COMPARTECIPAZI ONE	TOTALE DA RIPARTIRE
			1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 3 + (5 - 4)
PIEMONTE	512	4.251.351	190.126,88	169.591,90	359.718,79		18.727,82	378.446,61
LOMBARDIA	1.111	9.976.509	412.560,48	397.975,88	810.536,36		42.198,46	852.734,82
VENETO	469	4.849.553	174.159,19	193.454,96	367.614,15		19.138,87	386.753,02
LIGURIA	184	1.507.636	68.326,85	60.141,55	128.468,40		6.688,37	135.156,78
EMILIA ROMAGNA	387	4.437.578	143.709,19	177.020,74	320.729,93		16.697,97	337.427,89
TOSCANA	380	3.661.981	141.109,80	146.081,17	287.190,97		14.951,85	302.142,81
UMBRIA	78	856.407	28.964,64	34.163,19	63.127,83		3.286,59	66.414,41
MARCHE	173	1.484.298	64.242,09	59.210,57	123.452,66		6.427,24	129.879,90
LAZIO	639	5.720.536	237.287,26	228.199,60	465.486,86		24.234,36	489.721,22
ABRUZZO	151	1.272.627	56.072,58	50.766,74	106.839,32		5.562,31	112.401,63
MOLISE	31	290.636	11.511,59	11.593,85	23.105,44		1.202,92	24.308,36
CAMPANIA	470	5.609.536	174.530,54	223.771,66	398.302,20		20.736,57	419.038,77
PUGLIA	425	3.907.683	157.820,17	155.882,54	313.702,71		16.332,11	330.034,82
BASILICATA	75	537.577	27.850,62	21.444,64	49.295,26		2.566,43	51.861,69
CALABRIA	210	1.846.610	77.981,73	73.663,67	151.645,40		7.895,02	159.540,42
SICILIA	616	4.814.016	228.746,41	192.037,34	420.783,74	206.646,90		214.136,85
<b>TOTALE</b>	<b>5.911</b>	<b>55.024.534</b>	<b>2.195.000,00</b>	<b>2.195.000,00</b>	<b>4.390.000,00</b>	<b>206.646,90</b>	<b>206.646,90</b>	<b>4.390.000,00</b>

Per effetto delle ritenute di legge pari al 49,11 %, effettuate operando sulle somme ripartite, la quota finanziata dalla regione Sicilia ammonta a 206.646,90 euro.



RIPARTO 2024 PENITENZIARIA

Regione	DETENUTI		MINORI				DETENUTI + MINORI		FATTORI DI CORREZIONE						RIPARTO EFFETTIVO 2024												
	Presenze detenuti	Presenze di minori nei CPA (Centri di Prima Accoglienza), negli IPM (Istituti Penali per i Minorenni) e nelle Comunità ministeriali	Presenze di minori nelle comunità private	Presenze di minori nelle comunità private con peso 1/10	Totale presenze dei minori ponderate	Totale presenze detenuti + minori	Peso % detenuti + minori	Ingressi dalla libertà detenuti	Ingressi dalla libertà minori (CPA + IPM + Comunità ministeriali)	Ingressi dalla libertà minori (comunità private)	Ingressi dalla libertà minori (comunità private) con peso 1/10	Totale ingressi dalla libertà dei minori ponderate	Totale ingressi dalla libertà detenuti + minori	Peso % ingressi dalla libertà detenuti + minori													
																al 31 dicembre 2023	al 31 dicembre 2023	al 31 dicembre 2023	al 31 dicembre 2023	al 31 dicembre 2022	anno 2022	anno 2023	anno 2023	anno 2023	anno 2023	anno 2023	anno 2023
																(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (1) + (4)	(5a)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) + (8)	(10) = (6) + (9)	(10a)
N.	N.	N.	N.	N.	N.		N.	N.	N.	N.	N.	N.															
ABRUZZO	1.958	0	12	1	1	1.959	3,26%	814	8	24	2	10	824	1,93%	4.623.166												
BASILICATA	479	14	1	0	14	493	0,82%	326	42	1	0	42	370	0,87%	1.384.544												
CALABRIA	3.038	50	25	3	53	3.091	5,14%	1.546	120	41	4	124	1.672	3,92%	7.797.761												
CAMPANIA	7.330	75	133	13	88	7.418	12,34%	4.536	314	218	22	336	4.872	11,43%	19.883.525												
EMILIA R	3.572	54	66	7	61	3.633	6,04%	2.539	310	135	14	324	2.863	6,72%	10.384.584												
FRIULI V G	-	0	0	0	0	-	0,00%	-	0	0	0	-	-	0,00%	-												
LAZIO	6.537	47	78	8	55	6.592	10,96%	4.518	332	167	17	349	4.867	11,42%	18.396.865												
LIGURIA	1.360	0	12	1	1	1.361	2,28%	1.454	57	30	3	60	1.514	3,55%	4.491.047												
LOMBARDIA	8.722	67	171	17	84	8.806	14,64%	6.528	476	373	37	513	7.041	16,53%	25.312.862												
MARCHE	919	0	16	2	2	921	1,53%	621	10	29	3	13	634	1,49%	2.507.353												
MOLISE	317	0	1	0	0	317	0,53%	155	0	2	0	0	155	0,36%	777.849												
PIEMONTE	4.231	48	44	4	52	4.283	7,12%	3.752	237	66	7	244	3.996	9,38%	13.087.893												
PUGLIA	4.420	37	84	6	43	4.463	7,42%	3.295	159	158	16	175	3.470	8,14%	12.695.235												
SARDEGNA	2.140	12	28	3	15	2.155	3,58%	810	49	47	5	54	864	2,03%	5.026.290												
SICILIA	6.711	82	158	16	98	6.809	11,32%	3.903	441	287	29	470	4.373	10,26%	18.115.573												
TOSCANA	3.094	24	24	2	26	3.120	5,19%	1.909	138	77	8	146	2.055	4,82%	8.371.119												
TRENTO (*)	483	0	7	1	1	484	0,80%	609	0	16	2	2	611	1,43%	1.694.542												
BOLZANO (*)	1.484	0	7	1	1	1.485	2,47%	497	0	17	2	2	499	1,17%	3.332.211												
V D'ADOSTA	132	0	0	0	0	132	0,22%	70	0	0	0	-	70	0,16%	331.128												
VENETO	2.600	15	28	3	18	2.618	4,35%	1.785	66	94	9	75	1.860	4,37%	7.208.476												
<b>TOTALI</b>	<b>59.527</b>	<b>525</b>	<b>875</b>	<b>88</b>	<b>613</b>	<b>60.140</b>	<b>100%</b>	<b>39.671</b>	<b>2.759</b>	<b>1.782</b>	<b>178</b>	<b>2.937</b>	<b>42.608</b>	<b>100%</b>	<b>165.424.023</b>												

(\*) Province autonome di Trento e di Bolzano: importi non trasferibili ex articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Fonte dati: Ministero della Giustizia



# MINISTERO DELLA SALUTE

EX DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

FSN 2024 - Somme di parte corrente per superamento degli OPG (art.3-ter del decreto-legge 211/11 convertito nella legge 9/2012)

REGIONI	Popolazione maggioranne residente al 1.01.2023	IMPORTI
<b>Piemonte</b>	3.636.620	<b>4.081.398</b>
<b>Valle d'Aosta</b>	104.562	<b>117.351</b>
<b>Lombardia</b>	8.402.638	<b>9.430.326</b>
<b>P.A. Bolzano</b>	434.544	<b>487.691 (*)</b>
<b>P.A. Trento</b>	452.983	<b>508.385 (*)</b>
<b>Veneto</b>	4.108.330	<b>4.610.801</b>
<b>Friuli Venezia Giulia</b>		<b>0</b>
<b>Liguria</b>	1.308.026	<b>1.468.005</b>
<b>Emilia Romagna</b>	3.764.062	<b>4.224.427</b>
<b>Toscana</b>	3.135.297	<b>3.518.761</b>
<b>Umbria</b>	732.390	<b>821.965</b>
<b>Marche</b>	1.266.820	<b>1.421.759</b>
<b>Lazio</b>	4.835.651	<b>5.427.077</b>
<b>Abruzzo</b>	1.086.509	<b>1.219.395</b>
<b>Molise</b>	251.707	<b>282.492</b>
<b>Campania</b>	4.649.769	<b>5.218.461</b>
<b>Puglia</b>	3.310.102	<b>3.714.945</b>
<b>Basilicata</b>	462.085	<b>518.600</b>
<b>Calabria</b>	1.554.646	<b>1.744.788</b>
<b>Sicilia</b>	4.024.773	<b>4.517.025</b>
<b>Sardegna</b>	1.373.584	<b>1.541.581</b>
<b>TOTALE</b>	<b>48.895.098</b>	<b>54.875.233</b>

(\*) Province autonome di Trento e di Bolzano: importi non trasferibili ex articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

FONTE DATI:

Popolazione residente al 01.01.2023: ISTAT



**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Ripartizione quota FSN 2024 per finanziamento corso di formazione medicina generale**  
 3<sup>a</sup> annualità triennio 2022-2025, 2<sup>a</sup> annualità triennio 2023-2026 e 1<sup>a</sup> annualità triennio 2024-2027 (Bandi regionali)

REGIONI	N° Tirocinanti da Bando				Assegnazioni definitiva 2024			FSN 23	Recupero su Borse		Assegnazioni nette			
	3° Anno triennio 2022-2025	2° Anno triennio 2023-2026	1° Anno triennio 2024-2027	TOTALE	Borse	Organizzazione - spese 2024	Totale		Totale Recupero da effettuare	Assegnazioni per Borse al netto dei Recupero	Assegnazione 2024 con conguaglio 2023	Compartecipazione Regione Sicilia (49,11%)	Riparto compartecipazione Sicilia	Totale risorse da assegnare
	1	2	3	A = 1+2+3	X	Y	Z = X + (Y + W)		B	C = Z + B	D	E	F	D+F
PIEMONTE	118	99	168	385	4.846.865,10	667.109,27	5.513.974,37	7,33	0,00	5.513.974,37	5.513.974,37		234.790,23	5.748.764,60
LOMBARDIA	328	279	505	1.112	13.999.257,12	0,00	13.999.257,12	16,72	0,00	13.999.257,12	13.999.257,12		596.101,57	14.595.358,69
VENETO	160	137	248	545	6.861.146,70	0,00	6.861.146,70	8,20	0,00	6.861.146,70	6.861.146,70		292.154,10	7.153.300,80
LIGURIA	43	44	66	153	1.926.156,78	182.037,59	2.108.194,37	2,65	0,00	2.108.194,37	2.108.194,37		89.768,91	2.197.963,28
EMILIA	146	126	210	482	6.068.023,32	210.480,58	6.278.503,90	7,51	0,00	6.278.503,90	6.278.503,90		267.344,62	6.545.848,52
TOSCANA	100	106	126	332	4.179.634,32	803.573,40	4.983.207,72	6,30	0,00	4.983.207,72	4.983.207,72		212.189,69	5.195.397,40
UMBRIA	30	25	45	100	1.258.926,00	0,00	1.258.926,00	1,48	0,00	1.258.926,00	1.258.926,00		53.606,26	1.312.532,26
MARCHE	50	34	65	149	1.875.799,74	153.066,70	2.028.866,44	2,55	0,00	2.028.866,44	2.028.866,44		86.391,05	2.115.257,48
LAZIO	151	129	168	448	5.639.988,48	1.533.422,51	7.173.410,99	9,61	0,00	7.173.410,99	7.173.410,99		305.450,61	7.478.861,59
ABRUZZO	35	36	44	115	1.447.764,90	279.088,31	1.726.853,21	2,18	0,00	1.726.853,21	1.726.853,21		73.531,04	1.800.384,25
MOLISE	8	8	13	29	365.088,54	34.131,90	399.220,44	0,51	0,00	399.220,44	399.220,44		16.999,18	416.219,62
CAMPANIA	147	124	163	434	5.463.738,84	1.485.155,37	6.948.894,21	9,32	0,00	6.948.894,21	6.948.894,21		295.890,47	7.244.784,68
PUGLIA	130	110	190	430	5.413.381,80	131.336,79	5.544.718,59	6,65	0,00	5.544.718,59	5.544.718,59		236.099,35	5.780.817,94
BASILICATA	15	12	16	43	541.338,18	147.438,22	688.776,40	0,92	0,00	688.776,40	688.776,40		29.328,75	718.105,14
CALABRIA	49	42	55	146	1.838.031,96	499.903,55	2.337.935,51	3,14	0,00	2.337.935,51	2.337.935,51		99.551,50	2.437.487,01
SICILIA*	114	108	191	413	5.199.364,38	683.749,68	5.883.114,06	8,13	0,00	5.883.114,06	5.883.114,06	-2.889.197,31		2.993.916,74
<b>TOTALE</b>	<b>1.624</b>	<b>1.419</b>	<b>2.273</b>	<b>5.316</b>	<b>66.924.506,16</b>	<b>6.810.493,84</b>	<b>73.735.000,00</b>	<b>93,20</b>	<b>0,00</b>	<b>73.735.000,00</b>	<b>73.735.000,00</b>	<b>-2.889.197,31</b>	<b>2.889.197,31</b>	<b>73.735.000,00</b>

(\*) Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute di legge, pari al 49,11%, ai sensi dell'art. 1, comma 830, della legge n.296/2006. La Regione compartecipa per € 2.889.197,31







TAB B FONTI DI FINANZIAMENTO INDISTINTO ANTE MOBILITA'  
(importi in euro)

Regioni	FABBISOGNO DA SODDISFARE	FONTI DI FINANZIAMENTO						TOTALE INDISTINTO ANTE MOBILITA'
		Ricavi e entrate proprie convenzionali delle aziende sanitarie	Partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle P.A. (post manovra legge stabilita 2013)	IRAP	Addizionale IRPEF	Integrazione a norma del d.lvo 56/2000	Fondo sanitario nazionale	
		5	6	7	8	9	10	
PIEMONTE	9.431.180.356	167.095.971		1.833.230.040	885.065.000	6.545.789.346		9.431.180.356
V D'AOSTA	271.863.986	4.341.336	166.536.441	74.118.209	26.280.000		588.000	271.863.986
LOMBARDIA	21.565.119.216	344.688.926		6.271.449.806	2.272.222.000	12.676.758.484		21.565.119.216
BOLZANO	1.129.111.921	17.089.038	567.973.055	411.088.828	130.497.000		2.464.000	1.129.111.921
TRENTO	1.170.293.167	17.328.157	697.732.033	338.674.978	114.010.000		2.548.000	1.170.293.167
VENETO	10.586.058.165	187.978.900		2.445.649.492	997.956.000	6.954.473.773		10.586.058.165
FRIULI	2.659.670.566	47.484.584	1.687.975.904	662.073.078	256.341.000		5.796.000	2.659.670.566
LIGURIA	3.411.509.994	62.729.872		575.105.963	316.323.000	2.457.351.160		3.411.509.994
E ROMAGNA	9.716.982.570	171.955.829		2.477.947.154	973.284.000	6.093.795.587		9.716.982.570
TOSCANA	8.117.463.676	138.369.096		1.661.843.050	728.715.000	5.588.536.530		8.117.463.676
UMBRIA	1.904.208.856	34.031.402		282.786.718	154.701.000	1.432.689.736		1.904.208.856
MARCHE	3.272.953.114	57.467.177		579.098.150	272.573.000	2.363.814.787		3.272.953.114
LAZIO	12.368.104.024	162.193.247		3.565.150.037	1.096.306.000	7.544.454.740		12.368.104.024
ABRUZZO	2.795.972.540	41.537.068		357.335.860	199.984.000	2.197.115.612		2.795.972.540
MOLISE	646.450.484	12.952.736		20.924.574	40.767.000	571.806.174		646.450.484
CAMPANIA	11.942.319.586	163.215.831		1.232.089.162	656.949.000	9.890.065.593		11.942.319.586
PUGLIA	8.517.831.105	113.350.898		874.496.173	506.411.000	7.023.573.034		8.517.831.105
BASILICATA	1.180.399.775	16.926.354		34.997.495	73.703.000	1.054.772.926		1.180.399.775
CALABRIA	4.012.579.869	47.418.994		66.216.243	211.541.000	3.687.403.632		4.012.579.869
SICILIA	10.390.649.539	128.084.893	5.091.737.342	1.334.674.939	561.257.000		3.274.895.365	10.390.649.539
SARDEGNA	3.509.508.998	45.917.138	2.636.108.919	588.655.941	231.211.000		7.616.000	3.509.508.998
<b>TOTALE</b>	<b>128.600.231.509</b>	<b>1.982.157.447</b>	<b>10.848.063.693</b>	<b>25.687.605.891</b>	<b>10.706.096.000</b>	<b>76.082.401.113</b>	<b>3.293.907.365</b>	<b>128.600.231.509</b>

SALDO MOBILITA' INTERREGIONALE	SALDO MOBILITA' INTERNAZIONALE
- 6.284.197	- 6.026.928
- 11.944.323	- 1.018.675
623.581.150	24.450.672
2.235.198	12.302.321
7.091.481	7.010.420
198.197.830	9.597.188
- 11.760.905	3.730.733
- 74.629.589	2.617.356
525.448.316	9.005.337
49.274.743	2.401.738
- 36.623.984	2.689.629
- 53.692.982	5.005.094
- 193.359.340	25.230.334
- 104.092.739	2.006.309
26.381.191	584.235
- 308.446.010	7.933.311
- 230.154.860	978.742
- 80.811.977	834.768
- 304.785.703	3.161.901
- 241.839.061	5.223.981
- 96.292.077	1.036.247
274.809.901	4.121.430
47.697.934	-
-	13.937.530







**TAB C - RIPARTO 2024**  
(importi in euro)

MOBILITA' INTERREGIONALE

PLASMADERIVAZIONE											
ACCONTO SALDI ANNO 2024			CONGUAGLIO SALDI ANNO 2022								
CREDITI ANNO 2023	DEBITI ANNO 2023	SALDI ANNO 2023	CREDITI ANNO 2022	DEBITI ANNO 2022	SALDI ANNO 2022	CREDITI ANNO 2021 UTILIZZATI PER ACCONTO NEL RIPARTO 2022	DEBITI ANNO 2021 UTILIZZATI PER ACCONTO NEL RIPARTO 2022	ACCONTO RIPARTO 2022 (DEL CIPSS N. 4 del 2023)	DIFFERENZA CREDITI DA CONGUAGLIARE	DIFFERENZA DEBITI DA CONGUAGLIARE	DIFFERENZA DA CONGUAGLIARE
M49	M50	M51 = M49 - M50	M52	M53	M54 = M52 - M53	M55	M56	M57 = M55 - M56	M58 = M52 - M55	M59 = M53 - M56	M60 = M58 - M59
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.238	159.675	-149.437	8.381	0	8.381	0	110.347	-110.347	8.381	-110.347	118.728
0	0	0	0	188.749	-188.749	0	0	0	0	188.749	-188.749
32.078	583.561	-551.482	3.744	291.573	-287.829	0	227.739	-227.739	3.744	63.834	-60.090
29.348	423.352	-394.004	550.190	66.464	483.726	0	186.386	-186.386	550.190	-119.622	670.112
4.111.950	1.674.266	2.437.684	3.098.792	958.680	2.140.112	2.467.641	720.000	1.747.641	631.151	238.680	392.471
1.573.688	359.909	1.213.779	844.721	275.680	569.041	1.893.775	101.160	1.792.615	-1.049.053	174.520	-1.223.573
0	1.027.718	-1.027.718	0	1.036.373	-1.036.373	0	1.224.576	-1.224.576	0	-188.203	188.203
1.592.745	0	1.592.745	1.795.239	0	1.795.239	1.290.000	0	1.290.000	505.239	0	505.239
780.125	683.544	96.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.610	2.070.119	-2.029.509	0	1.456.520	-1.456.520	0	1.395.115	-1.395.115	0	61.406	-61.406
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.053	1.956.898	-1.882.844	0	1.481.414	-1.481.414	0	1.530.498	-1.530.498	0	-49.054	49.084
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373.830	0	373.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.301	327.910	-300.609	0	545.615	-545.615	435.764	21.360	414.404	-435.764	524.255	-906.020
136.080	0	136.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
484.905	0	484.905	0	0	0	0	570.000	-570.000	0	-570.000	570.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.266.951	9.266.951	-0	6.301.068	6.301.068	-0	6.087.181	6.087.181	-0	213.887	213.887	0



**TAB C - RIPARTO 2024**  
(importi in euro)

MOBILITA' INTERREGIONALE

EMOCOMPONENTI											
ACCONTO SALDI ANNO 2024			CONGUAGLIO SALDI ANNO 2022								
CREDITI ANNO 2023	DEBITI ANNO 2023	SALDI ANNO 2023	CREDITI ANNO 2022	DEBITI ANNO 2022	SALDI ANNO 2022	CREDITI ANNO 2021 UTILIZZATI PER ACCONTO NEL RIPARTO 2022	DEBITI ANNO 2021 UTILIZZATI PER ACCONTO NEL RIPARTO 2022	ACCONTO RIPARTO 2022 (DEL CIPESS N. 4 del 2023)	DIFFERENZA CREDITI DA CONGUAGLIARE	DIFFERENZA DEBITI DA CONGUAGLIARE	DIFFERENZA DA CONGUAGLIARE
M61	M62	M63 = M61 - M62	M64	M65	M66 = M64 - M65	M67	M68	M69 = M67 - M68	M70 = M64 - M67	M71 = M65 - M68	M72 = M70 - M71
2.301.054	754	2.300.300	2.175.641	2.074	2.173.567	2.996.090	3.719	2.992.371	-820.449	-1.646	-818.804
227.143	61.859	165.284	207.350	40.555	166.795	243.187	24.714	218.473	-35.837	15.841	-51.678
2.692.612	5.022	2.687.590	2.324.636	7.675	2.316.961	2.336.730	85.586	2.251.144	-12.094	-77.911	65.817
455.566		455.566	652.786	189	652.598	565.018		565.018	87.768	189	87.580
1.125.534	1.658	1.123.876	1.099.898	1.142	1.098.756	1.088.896	8.081	1.080.815	11.002	-6.946	17.941
853.492	3.265	850.227	652.991	46.751	606.241	926.331	23.530	902.801	-273.346	23.221	-296.561
1.581.175		1.581.175	1.498.764		1.498.764	1.477.261		1.477.261	21.503	0	21.503
1.854	6.684	-4.830	16.380	566	15.815	34.987	181	34.806	-18.607	385	-18.502
988.610		988.610	909.074	478	908.596	1.451.416	905	1.450.511	-542.342	-427	-543.915
	56.550	-56.550		148.145	-148.145		398.401	-398.401	0	-250.257	250.257
	213.005	-213.005		99.905	-99.905		82.424	-82.424	0	17.481	-17.481
488.592		488.592	174.928		174.928	187.335	18.100	169.235	-12.407	-18.100	5.693
176.031	5.143.087	-4.967.056	94.512	4.995.068	-4.900.556	132.871	5.729.153	-5.596.282	-38.356	-734.086	695.727
943	352.686	-351.744	183.034		183.034		18.462	-18.462	0	164.572	-164.572
130.178		130.178	47.581		47.581	63.247	6.024	57.223	-15.667	-6.024	-9.643
		0	9.425	37.667	-28.242		510.689	-510.689	9.425	-473.022	482.447
		0		2.828	-2.828	23.888		23.888	-23.888	2.828	-26.716
	28.652	-28.652			0	6.154	77.036	-70.882	-6.154	-77.036	70.882
	42.413	-42.413		0	0			0	0	0	0
	451.458	-451.458		404.710	-404.710		422.715	-422.715	0	-18.096	18.006
	5.130.596	-5.130.596		4.418.635	-4.418.635		4.791.024	-4.791.024	0	-372.389	372.389
632.087	157.181	474.906	619.966	94.512	525.454	800.204	132.871	667.333	-180.239	-35.359	-147.880
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.654.869	11.654.869	0	10.483.930	10.483.930	0	12.333.615	12.333.615	0	-1.849.685	-1.549.685	0



**TAB C - RIPARTO 2024**  
(importi in euro)

MOBILITA' INTERREGIONALE

DISABILI CRONICI			ALTRE REGOLAZIONI			TOTALE CREDITI MOBILITA' INTERREGIONALE	TOTALE DEBITI MOBILITA' INTERREGIONALE	TOTALE TAB.A POST MOBILITA' INTERREGIONALE E POST ACCORDI CONFERENZA REGIONI
SALDO 2022			CREDITI	DEBITI	SALDI			
CREDITI ANNO 2022	DEBITI ANNO 2022	SALDO CREDITI / DEBITI 2022				M79	M80	M81 = M79 - M80
0	336.980	-336.980	3.977.028	1.089.408	2.887.621	286.765.132	293.049.329	9.424.896.159
0	65.855	-65.855	35.688	179.082	-143.394	15.485.282	27.429.605	259.919.663
1.679.716	217.823	1.461.893	5.412.131	2.735.119	2.677.012	1.074.196.662	450.615.512	22.188.700.366
0	68.729	-68.729	122.745	93.676	29.069	32.399.752	30.164.553	1.131.347.119
0	48.447	-48.447	197.618	226.617	-28.999	80.814.615	73.723.134	1.177.384.648
2.154.113	255.418	1.898.694	1.228.460	794.733	433.727	506.736.547	308.538.717	10.784.255.995
34.139	284.305	-250.166	92.212	265.751	-173.539	92.372.963	104.133.868	2.647.909.661
0	370.824	-370.824	1.142.575	1.485.802	-343.227	158.291.683	232.921.272	3.336.880.406
0	686.467	-686.467	3.588.380	908.673	2.679.707	806.743.249	281.294.934	10.242.430.886
1.068.372	151.058	917.314	1.066.711	1.132.717	-66.006	281.102.602	231.827.858	8.166.738.419
362.952	61.273	301.678	474.867	342.515	132.352	88.147.699	124.771.683	1.867.584.872
3.118.276	129.704	2.988.572	271.265	767.422	-496.157	124.637.462	178.330.444	3.219.260.133
786.170	815.969	-29.800	1.645.361	14.320.779	-12.675.418	403.373.843	596.733.182	12.174.744.685
0	1.054.457	-1.054.457	1.445.669	2.442.490	-996.820	108.690.904	212.783.643	2.691.879.801
0	100.439	-100.439	6.228.884	663.357	5.565.526	109.381.329	82.970.138	672.831.675
631.136	1.188.601	-557.464	426.814	3.807.435	-3.380.621	175.228.804	483.674.814	11.633.873.577
0	887.766	-887.766	601.938	4.664.292	-4.062.354	159.407.080	389.561.940	8.287.676.245
0	273.495	-273.495	1.036.261	615.383	420.878	63.296.164	144.108.142	1.099.587.798
0	963.775	-963.775	145.023	2.087.468	-1.942.445	31.342.997	336.128.699	3.707.794.166
0	1.386.609	-1.386.609	257.855	2.578.380	-2.320.525	82.470.794	324.309.854	10.148.810.478
0	486.882	-486.882	101.909	682.961	-581.052	33.812.903	129.804.980	3.413.216.921
0	0	0	12.384.666	0	12.384.666	274.938.723	118.822	274.809.901
0	0	0	0	0	0	47.697.934	0	47.697.934
<b>9.834.874</b>	<b>9.834.874</b>	<b>0</b>	<b>41.884.060</b>	<b>41.884.060</b>	<b>0</b>	<b>5.036.995.124</b>	<b>5.036.995.124</b>	<b>128.600.231.509</b>



